



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Politica fiscale
Divisione Legislazione fiscale

10 marzo 2017

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'imposta preven- tiva (finanziamento di gruppi)

Rapporto sui risultati

1. Situazione iniziale

Il 23 settembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi).

La consultazione è terminata il 23 dicembre 2016. Complessivamente sono pervenuti 43 pareri. L'elenco dei destinatari della consultazione è riportato nell'allegato.

2. Pareri pervenuti

2.1 Cantoni

AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH nonché la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF).

2.2 Partiti

Partito borghese democratico (PBD), Partito popolare democratico svizzero (PPD), Partito socialista svizzero (PSS), PLR. I Liberali Radicali (PLR), Unione Democratica di Centro (UDC).

2.3 Associazioni mantello e organizzazioni

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria (EXPERTSuisse), Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Centre Patronal (CP), Chambre vaudoise des arts et métiers (CVAM), economiesuisse, Fédération des Entreprises Romandes (FER), Fédération des groupes industriels et des services en Suisse (Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Svizzera, Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione Svizzera dei fiduciari (FIDUCIARI SUISSE), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), SwissHoldings), Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland (associazione delle imprese svizzere in Germania, VSUD).

3. Il progetto posto in consultazione

Nell'espressione «finanziamento di gruppi» sono sussunte due diverse attività imprenditoriali:

- il finanziamento esterno al gruppo: un'impresa entra sul mercato per ottenere capitale di terzi, ad esempio tramite l'emissione di obbligazioni. Su tali obbligazioni, l'impresa versa interessi agli investitori;
- il finanziamento interno al gruppo: un'impresa mette a disposizione capitale all'interno del gruppo imprenditoriale concedendo prestiti o gestendo la liquidità.

Di norma, secondo la legislazione vigente, nell'ambito di tali attività il versamento di interessi da parte dell'impresa svizzera è soggetto all'imposta preventiva. Rispetto alla prassi internazionale, la riscossione di un'imposta alla fonte del 35 per cento presso tutti gli investitori rappresenta uno svantaggio e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Questa situazione si traduce nel trasferimento all'estero delle attività di finanziamento dei gruppi (compresi la creazione di valore aggiunto, i posti di lavoro ecc.).

La modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev) entrata in vigore il 1° agosto 2010 ha migliorato in parte la situazione, consentendo di esentare dall'imposta preventiva gli averi all'interno di un gruppo (art. 14a OIPrev). Non possono beneficiare della norma derogatoria i gruppi svizzeri che emettono un'obbligazione tramite una società estera del gruppo, garantita da una società svizzera appartenente allo stesso gruppo. In tal modo si intende evitare che i

fondi acquisiti tramite un'obbligazione, i cui interessi non sono soggetti all'imposta preventiva, siano trasferiti in Svizzera per mezzo del finanziamento interno al gruppo.

La riforma dell'imposta preventiva (passaggio al principio dell'agente pagatore), posta in consultazione dal Consiglio federale nel dicembre del 2014, risolverebbe i problemi attuali in modo sostanziale e a lungo termine. Tuttavia, in attesa dei risultati della votazione sull'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» prevista verosimilmente nel 2018, al momento il progetto di riforma è sospeso e la relativa tempistica rimane incerta.

Alla luce di quanto esposto, l'Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell'OIPrev introdotta nel 2010, al fine di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. L'obiettivo è di relativizzare la disposizione vigente secondo cui, all'interno di un gruppo, in presenza di un'emissione all'estero garantita da una società svizzera, qualsiasi trasferimento di fondi in Svizzera esclude la possibilità di applicare l'articolo 14a capoverso 1 OIPrev e quindi gli interessi pagati sugli averi all'interno del gruppo sono soggetti all'imposta preventiva secondo la normativa generale. Il trasferimento di fondi da una società estera emittente a una società del gruppo situata in Svizzera dovrebbe poter essere possibile fino a concorrenza dell'ammontare del capitale proprio della società estera emittente, senza che ciò metta in discussione la qualifica sancita nell'articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Se i fondi trasferiti dall'emittente estera a una società svizzera del gruppo superassero il suo capitale proprio, gli interessi pagati nell'ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo della società svizzera continuerebbero però ad essere soggetti all'imposta preventiva secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a e d della legge sull'imposta preventiva.

4. Risultati della consultazione

4.1 Quadro riassuntivo

I 24 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione, la CDF, due partiti (PPD e UDC) nonché sei organizzazioni o associazioni mantello (CP, CVAM, FER, USS, usam e VSUD) accolgono favorevolmente l'avamprogetto.

Tre partiti (PBD, PLR e PSS) e sei organizzazioni o associazioni mantello (economiesuisse, EXPERTsuisse, ASB, SwissHoldings, UBCS e ASA) approvano l'avamprogetto con riserva. Il PSS deplora la frammentazione della riforma dell'imposta preventiva e la mancanza di informazioni sulle ripercussioni finanziarie. Il PBD, il PLR, economiesuisse, EXPERTsuisse, l'ASB, SwissHoldings, l'UBCS e l'ASA richiedono diversi complementi. economiesuisse e SwissHoldings auspicano che il principio della data di riferimento sia esplicitamente menzionata all'articolo 14a capoverso 3 OIPrev. Il PBD, economiesuisse, EXPERTsuisse, l'ASB, l'UBCS e l'ASA sono del parere che il capitale emesso all'estero deve poter essere impiegato, tramite una società del gruppo domiciliata in Svizzera, per il finanziamento delle società del gruppo all'estero senza soggiacere all'imposta preventiva. Il PBD ritiene inoltre che il concetto di capitale proprio dovrebbe essere inteso come il capitale richiesto ai sensi del diritto svizzero in materia di vigilanza. Inoltre, il PBD, l'ASB e l'UBCS considerano che il trasferimento di fondi in Svizzera non dovrebbe essere limitato ai fondi coperti dal capitale proprio ma dovrebbe essere esteso ai fondi coperti da elementi del capitale di terzi che non rappresentano un finanziamento mediante raccolta dei fondi sul mercato dei capitali (finanziamento che implicherebbe il pagamento dell'imposta preventiva qualora i fondi affluissero in Svizzera). Infine, l'ASB, l'UBCS e l'ASA chiedono che sia applicato non un limite di esenzione ma un importo esente da imposta.

Quattro partiti (PBD, PPD, PLD e UDC) nonché sei organizzazioni e associazioni mantello (economiesuisse, usam, SwissHoldings, ASA, Fiduciari Suisse e VSUD) fanno presente che i miglioramenti previsti delle condizioni fiscali applicabili al finanziamento di gruppi sono un passo indispensabile nella buona direzione. Essi ritengono tuttavia necessaria una profonda

riforma dell'imposta preventiva per eliminare gli svantaggi che quest'imposta comporta per la piazza finanziaria ed economica svizzera, rilocalizzare in Svizzera le attività di finanziamento esterno al gruppo e stimolare il mercato dei capitali che definiscono arretrato.

Un'organizzazione, Fiduciari Suisse, respinge l'avamprogetto. Essa chiede che le attività di finanziamento di gruppi siano escluse dall'imposta preventiva e dalle tasse di bollo e l'introduzione di una prassi meno restrittiva in materia di gestione centralizzata della tesoreria («cash pooling»). Senza le pertinenti modifiche in tal senso, l'avamprogetto produrrà soltanto effetti marginali.

4.2 Dettagli relativi ai pareri pervenuti

4.2.1 Informazioni generali sull'imposta preventiva

Il PPD, il PLR, l'UDC e SwissHoldings sottolineano che la Svizzera è un sito importante per l'insediamento dei gruppi nonché una piazza finanziaria significativa a livello internazionale. Nonostante disponga quindi dei migliori presupposti per divenire una piazza importante per le attività di finanziamento di gruppi, in questo ambito la Svizzera non riveste alcun ruolo a livello internazionale. Ciò è dovuto agli svantaggi correlati all'imposta preventiva, che si basa sul principio del debitore. In effetti, malgrado la conclusione di convenzioni per evitare la doppia imposizione, gli investitori esteri spesso non possono recuperare l'imposta preventiva che hanno versato, per cui molti di loro chiedono interessi più elevati sulle obbligazioni svizzere rispetto alle altre obbligazioni. Ne consegue che molti gruppi svizzeri scelgono di svolgere le proprie attività di finanziamento tramite società finanziarie situate all'estero. Il trasferimento all'estero delle attività di finanziamento pregiudica la piazza finanziaria svizzera, le fa perdere know-how e manodopera altamente qualificata.

Il PPD e il PLR ritengono dunque che oltre alle modifiche dell'ordinanza proposte devono essere prese rapidamente delle misure per rafforzare nel suo complesso e durevolmente la piazza svizzera nell'ambito del finanziamento delle imprese. Ciò permetterebbe di favorire la creazione di valore aggiunto, posti di lavoro e investimenti nel nostro Paese. La Svizzera rischia di vedere crescere il numero di tali esternalizzazioni se dovesse decidere di attuare una timida riforma.

In linea di massima, *l'UDC* è favorevole all'introduzione di altre agevolazioni in materia di finanziamento di gruppi, a condizione che quest'ultime non possano essere utilizzate per eludere l'imposta. Il partito dell'*UDC* rimane tuttavia contrario al passaggio al principio dell'agente pagatore.

Il PDB ritiene che le attuali lacune nell'ambito del finanziamento interno ed esterno ai gruppi non possano essere colmate completamente soltanto tramite una modifica dell'ordinanza. È necessario anche un adeguamento della legge.

Secondo *il PPD, il PLR e SwissHoldings* il passaggio al principio dell'agente pagatore, proposto dal Consiglio federale alla fine del 2014, avrebbe permesso di risolvere ampiamente i suddetti problemi. Per *SwissHoldings* si potrebbero anche colmare le lacune nell'ambito del finanziamento esterno esonerando le obbligazioni delle imprese dall'imposta preventiva.

Per *economiesuisse* la modifica dell'OIPrev proposta è un primo passo importante, anche se piccolo, compiuto per il miglioramento delle condizioni fiscali applicabili al finanziamento di gruppi. L'adeguamento dell'OIPrev non può rappresentare in nessun caso l'obiettivo finale. Le attività imprenditoriali svizzere devono continuare ad essere finanziate con obbligazioni svizzere che soggiacciono all'imposta preventiva o con capitale proprio. Una riforma profonda dell'imposta preventiva rimane indispensabile poiché è l'unico modo per eliminare i seri svantaggi che l'imposta preventiva comporta per la piazza economica e finanziaria, per ricollocare in Svizzera le attività di finanziamento esterno al gruppo e stimolare il mercato dei capitali considerato arretrato.

Per *Fiduciari Suisse* l'attuale regolamentazione dell'articolo 14a OIPrev non costituisce l'unico ostacolo. Altri problemi devono essere risolti. Segnatamente, la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alle prescrizioni in materia di interessi nell'ambito della gestione centralizzata del «cash pooling» non è abbastanza flessibile nel confronto internazionale. Come è dimostrato dall'esperienza la Svizzera si ritira purtroppo spesso da sé dalla competizione. Anche il Consiglio federale lo ha constatato. Altri Paesi offrono delle condizioni di gran lunga più attrattive ai gruppi di società per le funzioni di finanziamento. La necessità di adeguare la legislazione in materia di imposta preventiva non sussiste soltanto nell'ambito finanziario ma comprende tutti i settori economici. *Fiduciari Suisse* ha fatto notare in vari pareri espressi nelle consultazioni che l'aliquota del 35 per cento dell'imposta preventiva è decisamente troppo alta nel contesto attuale. Ad essa si aggiunge un'incertezza giuridica (anche nell'ambito del rimborso) ed eventuali interessi di mora del 5 per cento. Il calo costante dell'insediamento delle imprese che si è purtroppo registrato negli ultimi anni è un segnale chiaro che bisogna intervenire in maniera urgente. La legislazione e la prassi attuali in materia di imposta preventiva devono essere riviste anche in seguito agli sviluppi in materia di scambio automatico di informazioni e nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE (ad. es. notifiche di procedure di ruling fiscale, inasprimento delle regole sui prezzi di trasferimento, dichiarazioni Paese per Paese). Il numero crescente delle prescrizioni sullo scambio di informazioni e sulla trasparenza rende superflue le imposte con funzione di garanzia. Invece di pregiudicare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera creando altri ostacoli amministrativi col principio dell'agente pagatore e doppioni in materia di garanzie tramite notifiche e la riscossione di imposte alla fonte, sarebbe auspicabile e opportuno riflettere, dal punto di vista della competitività, sul senso della funzione di garanzia dell'imposta preventiva nel contesto attuale dove la trasparenza e lo scambio di informazioni occupano un posto preminente. Un'importante riduzione dell'aliquota d'imposta è inoltre necessaria. Se la Svizzera cogliesse l'opportunità di adeguare l'imposta preventiva alle nuove circostanze orientandola al futuro potrebbe compiere un grande passo in avanti sotto il profilo concorrenziale e gettare le basi per assicurarsi durevolmente ulteriori entrate fiscali. Inoltre, l'onere amministrativo delle imprese e dell'amministrazione potrebbe essere ridotto come molti auspicano.

L'*usam* ritiene che i miglioramenti previsti delle condizioni fiscali applicabili al finanziamento di gruppi sono un passo imprescindibile nella buona direzione. Tuttavia, anche l'*usam* è del parere che una profonda riforma dell'imposta preventiva sia necessaria per eliminare gli svantaggi che quest'imposta comporta per la piazza finanziaria ed economica svizzera, ricondurre in Svizzera le attività di finanziamento esterno al gruppo e stimolare il mercato dei capitali, considerato arretrato. È anche nell'interesse delle PMI che i grandi gruppi beneficino di condizioni quadro quanto migliori possibile poiché essi rappresentano spesso loro importanti clienti e fornitori; siamo in presenza di un rapporto di interdipendenza. L'*usam* fa notare che non esiste un'economia delle PMI e un'economia dei grandi gruppi internazionali, indipendenti l'una dall'altra, ma esiste solo *una* economia svizzera.

La *VSUD* ritiene che anche per il finanziamento esterno al gruppo possano essere raggiunti dei miglioramenti a lungo termine soltanto con una modifica della legge sull'imposta preventiva. La soluzione migliore sarebbe quella di escludere dall'imposta preventiva le obbligazioni delle imprese per creare delle regole favorevoli paragonabili a quelle esistenti all'estero.

L'*ASA* sottolinea in modo esplicito di ritenere che la modifica proposta dall'ordinanza non possa essere l'obiettivo ultimo e che la riforma dell'imposta preventiva sia assolutamente necessaria e debba attuata in tempi brevi. Tuttavia, pensa che non sia vincolante passare dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore per attuare una tale riforma e risolvere i problemi attuali. Da un punto di vista pratico, sarebbe più semplice e meno costoso abolire completamente l'imposta preventiva gravante sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario. Questa misura potrebbe essere adottata indipendentemente dal risultato della vota-

zione sull'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» e non necessita un periodo transitorio. Il passaggio costoso, complesso e controverso dal principio del debitore a quello dell'agente pagatore ha come solo vantaggio quello di mantenere la funzione di garanzia dell'imposta preventiva. L'aspetto che l'ASA non riesce a capire è perché si dà più importanza alla funzione di garanzia dell'imposta preventiva rispetto alle disfunzioni in questo ambito, alle suddette problematiche connesse e alla perdita di attrattiva per la piazza svizzera. Dall'attuazione dello scambio automatico di informazioni e di FATCA, la funzione di garanzia dell'imposta preventiva è diventata trascurabile per quello che riguarda i rapporti con l'estero. A livello nazionale è necessario chiarire alcuni aspetti: gli introiti dell'imposta preventiva trattenuti sui rendimenti delle obbligazioni di imprese svizzere sono scarsi poiché queste obbligazioni sono detenute principalmente da investitori istituzionali, i quali scelgono i mercati esteri dei capitali a causa dell'imposta preventiva svizzera e si suppone non eludano alcuna imposta. La funzione di garanzia dell'imposta nell'ambito delle obbligazioni e dei titoli dei mercati monetari è quindi scarsamente rilevante anche in Svizzera. Per contro il potenziale per l'economia e per le entrate supplementari relative alle imposte dirette sarebbe considerevole. Se necessario, si potrebbero anche esaminare delle alternative riguardanti la funzione di garanzia dell'imposta preventiva.

4.2.2 Art. 14a OIPrev

Approvazione

Cantoni

I 24 Cantoni che hanno partecipato alla consultazione (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e la CDF sono del parere che le misure proposte migliorerebbero le condizioni quadro in ambito fiscale per il finanziamento dei gruppi svizzeri poiché viene eliminata la penalizzazione dei gruppi svizzeri rispetto a quelli esteri creando condizioni eque. In questo modo i gruppi svizzeri saranno in grado di procedere al finanziamento interno al gruppo e alla gestione centralizzata del «cash pooling» in Svizzera a condizioni concorrenziali a livello internazionale. Potranno quindi rinunciare a mantenere le strutture all'estero che sono esposte al rischio di addebito dell'utile. Unitamente alle misure della Riforma III dell'imposizione delle imprese (imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media) le misure proposte in questo ambito dovrebbero avere degli effetti positivi sull'occupazione e la creazione di valore aggiunto, in particolare nel settore della tesoreria, ottenendo così - direttamente e indirettamente - delle entrate supplementari per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Siccome il calendario per l'attuazione della riforma dell'imposta preventiva (passaggio al principio dell'agente pagatore) è incerto, la modifica proposta a titolo di passaggio intermedio si rivela opportuna. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva rimane invariata. Non è prevista nessuna ripercussione sull'effettivo del personale.

Partiti

Il PPD fa notare che gli sviluppi internazionali con cui la Svizzera sarà confrontata nel quadro del progetto BEPS dell'OCSE metteranno ancora più sotto pressione le attività svizzere di finanziamento. Per questo sostiene il miglioramento delle condizioni di finanziamento dei gruppi proposto tramite l'OIPrev, attuabile entro breve.

L'UDC apprezza che il Consiglio federale voglia escludere dall'imposta preventiva i flussi indiretti di capitale verso la Svizzera ad eccezione dei casi di abuso. Nell'ambito dell'imposta preventiva le condizioni quadro del finanziamento di gruppi in Svizzera saranno così migliorate e i seri svantaggi che subiscono i gruppi svizzeri attivi nel settore dell'industria e dei servizi saranno eliminati. L'UDC è favorevole alle modifiche dell'OIPrev poste in consultazione poiché vanno nella giusta direzione.

Organizzazioni

L'USS è favorevole alla proposta del Consiglio federale che auspica di ricollocare in Svizzera le attività di finanziamento di gruppi svizzeri svolte attualmente all'estero (tra cui il «cash pool») e impedire il trasferimento di altre funzioni dei gruppi. Questa problematica assumerà sempre maggiore importanza, soprattutto con le prescrizioni dell'OCSE relative al progetto BEPS. Tuttavia, l'USS osserva che la modifica proposta facilita anche l'emissione di obbligazioni tramite società estere di un gruppo, avversando l'obiettivo di rafforzare il mercato svizzero dei capitali per le obbligazioni societarie. Siccome però attualmente il finanziamento esterno è già effettuato in prevalenza all'estero, ciò non comporterà una diminuzione delle entrate destinate al fisco. Nel complesso, la modifica dell'ordinanza avrà quindi un effetto positivo o nessun effetto sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Secondo l'USS è essenziale rafforzare la funzione di garanzia dell'imposta preventiva. Quest'aspetto deve essere preso in considerazione nei lavori in corso concernenti la riforma dell'imposta preventiva.

Il CP, la CVAM e l'usam sono del parere che l'impegno assunto da qualche anno da parte del DFF di riformare l'imposta preventiva sia tuttora attuale. Sono favorevoli ad una tale riforma purché rinforzi il mercato svizzero dei capitali nonché l'attrattiva e la competitività della piazza finanziaria svizzera creando condizioni quadro più favorevoli. Il CP e la CVAM sottolineano che i dubbi legati a una modifica parziale dell'imposta preventiva non sono del tutto fugati ma ritengono che le modifiche proposte concernenti il finanziamento interno al gruppo siano adatti al fine di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria ed economica svizzera così come il mercato svizzero dei capitali. Siccome le proposte di modifica dell'OIPrev si iscrivono in una prospettiva di miglioramento del sistema dell'imposta preventiva, il CP e la CVAM sono favorevoli al progetto.

La FER sostiene la modifica dell'OIPrev nella misura in cui rafforza la competitività della Svizzera in materia di finanziamento interno ai gruppi.

La VSUD è del parere che le misure proposte siano adatte al fine di migliorare le condizioni quadro fiscali applicabili in Svizzera al finanziamento interno di gruppi svizzeri. La VSUD è favorevole all'introduzione del principio della data di riferimento per comprovare l'impiego delle risorse. In tal modo i processi di finanziamento di società svizzere che non esistono più alla data di riferimento non saranno presi in considerazione nella determinazione dell'imposta preventiva. Si potranno così evitare eventuali oneri legati all'imposta preventiva. Inoltre la VSUD approva il fatto che il trasferimento indiretto delle risorse in Svizzera sia autorizzato nella misura in cui non sia fonte di abusi. I gruppi svizzeri potranno procedere dalla Svizzera alla gestione centralizzata del «cash pool» e altre attività di tesoreria a condizioni concorrenziali a livello internazionale. Queste attività, svolte attualmente dall'estero, potranno essere ricollocate in Svizzera. La VSUD suggerisce di rendere più flessibile la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di «cash pool». Soltanto la modifica simultanea dell'ordinanza e della prassi potrà apportare i miglioramenti voluti per le imprese. Bisognerà tuttavia sincerarsi che l'attuazione dell'avamprogetto non comporti dei costi e degli oneri amministrativi supplementari per l'economia.

Approvazione con riserva

Partiti

Il PLR ritiene insoddisfacente limitare il trasferimento di risorse in Svizzera all'importo del capitale proprio della società estera e richiede sotto questo aspetto maggiore flessibilità. È inoltre del parere che i fondi emessi all'estero dovrebbero poter essere detenuti in Svizzera se servono al finanziamento di società estere del gruppo.

Il PSS deplora la frammentazione della riforma dell'imposta preventiva. Chiede inoltre che siano presentati i costi della prima riforma, attuata nel 2010, e di stabilire perlomeno una stima delle ripercussioni finanziarie della modifica proposta.

Il *PBD* accoglie favorevolmente l'orientamento proposto ma ritiene che la limitazione dei trasferimenti di fondi al capitale proprio della società emittente estera sia troppo rigida. Infatti non inciterà i gruppi svizzeri a ricollocare le attività di finanziamento interno in Svizzera. L'obiettivo stesso del progetto non verrebbe pertanto raggiunto. Per giunta, i gruppi svizzeri potrebbero essere costretti a dotare le società di finanziamento estere di maggiore sostanza in base alle prescrizioni del progetto BEPS. Si corre anche il rischio di delocalizzare all'estero posti di lavoro e la creazione di valore aggiunto. In relazione al finanziamento di gruppi dalla Svizzera, il *PBD* pensa che sarebbe opportuno che il capitale emesso all'estero possa essere impiegato, tramite una società del gruppo in Svizzera, al finanziamento di società del gruppo all'estero. Ritiene inoltre che il termine di capitale proprio dovrebbe essere inteso come capitale ai sensi della legislazione svizzera in materia di vigilanza. Infine, il trasferimento di fondi in Svizzera non dovrebbe essere limitato ai fondi che sono coperti dal capitale proprio, ma dovrebbe estendersi anche a elementi del capitale di terzi che non rappresentano un finanziamento tramite mercato dei capitali (finanziamento che, se i fondi sono raccolti in Svizzera, implicherebbe il pagamento dell'imposta preventiva nel nostro Paese).

Organizzazioni

economiesuisse e *SwissHoldings* sostengono il progetto. Se le situazioni di abuso verranno definite in modo ben delimitato, l'avamprogetto sottoposto alla consultazione eliminerà per molti gruppi svizzeri attivi nel settore dell'industria e dei servizi gli svantaggi più gravi connessi al finanziamento interno e permetterà un decisivo miglioramento delle condizioni applicabili alle attività di tesoreria che potrebbero essere svolte maggiormente in Svizzera. Le due organizzazioni approvano l'introduzione del principio della data di riferimento poiché permetterebbe di evitare che le operazioni di finanziamento a breve termine di società svizzere che alla data di riferimento non esistono più causino un'imposta preventiva elevata. Tale principio deve essere menzionato in modo esplicito all'articolo 14a.

economiesuisse ritiene inoltre che degli adeguamenti di portata più ampia siano necessari affinché gruppi svizzeri ed esteri possano svolgere ulteriori attività essenziali di finanziamento interno in Svizzera. Ad esempio, il capitale raccolto all'estero dovrebbe essere potere essere impiegato per il finanziamento di società estere del gruppo tramite una società svizzera del gruppo. *economiesuisse* propone la seguente modifica del nuovo articolo 14a capoverso 3 OIPrev (le aggiunte sono sottolineate):

³ La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un gruppo garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano, alla data di chiusura del bilancio, l'ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo. Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti alla società svizzera sono impiegati per il finanziamento di società estere del gruppo.

Solo questa modifica consentirebbe a molti gruppi di svolgere le loro attività di gestione centralizzata della tesoreria («cash pooling») o le loro attività di finanziamento interno in Svizzera e di rinunciare a mantenere le strutture che si occupano di questi compiti all'estero. La limitazione per l'esenzione dall'imposta preventiva fissata all'importo del capitale proprio della società finanziaria estera è stata giustificata col fatto che la funzione di garanzia sarebbe pregiudicata se i fondi raccolti tramite un'obbligazione garantita da una società estera del gruppo fossero trasferiti in Svizzera attraverso il finanziamento interno senza soggiacere all'imposta preventiva. Tuttavia, la funzione di garanzia dell'imposta non viene limitata nemmeno nel caso in cui una società finanziaria svizzera di un gruppo può nuovamente trasferire all'estero i fondi raccolti all'estero senza alcun effetto ai fini dell'imposta preventiva. Dal punto di vista contabile, quindi, i fondi derivanti da un'emissione all'estero garantita da una società svizzera continueranno a non poter essere trasferiti nel nostro Paese senza che la società garante svizzera debba versare l'imposta preventiva per i suoi pagamenti di interessi.

L'ASB e l'UBCS approvano gli sforzi del DFF per migliorare le condizioni quadro in materia di imposta preventiva applicabili al finanziamento di gruppi in Svizzera. L'ASB e l'UBCS considerano che le modifiche dell'OIPrev proposte in fase di consultazione sono un passo nella giusta direzione. Le due organizzazioni chiedono però delle modifiche nei seguenti settori:

1. Finanziamento di società estere del gruppo

Sotto il profilo del finanziamento dalla Svizzera di società del gruppo sarebbe opportuno che il capitale emesso all'estero possa essere impiegato, tramite una società svizzera del gruppo, per il finanziamento di società estere del gruppo. Se così non fosse, non si potrà raggiungere l'obiettivo della revisione dell'ordinanza, che prevede di rispettare i requisiti relativi alla sostanza per le attività di finanziamento a livello di gruppo in Svizzera secondo le nuove prescrizioni del progetto BEPS.

2. Importo esente da imposta piuttosto che limite di esenzione

Il capitale proprio determinante non dovrebbe essere inteso come un limite di esenzione ma come un importo esente da imposta. Secondo l'avamprogetto posto in consultazione un trasferimento è autorizzato fino a concorrenza dell'ammontare del capitale proprio, in quanto il capitale proprio non può essere capitale di terzi, garantendo così, dal punto di vista contabile, che i fondi provenienti da un'emissione estera garantita da una società svizzera del gruppo non possano essere trasferiti in Svizzera.

La situazione tuttavia non cambia se l'ammontare dei fondi trasferiti supera quello del capitale proprio. Dal punto di vista contabile, per l'importo pari al capitale proprio continuerà a non esserci un trasferimento di fondi proveniente da un'emissione estera garantita da una società svizzera. Pertanto non appare logico, dal punto di vista materiale e concettuale, considerare il capitale proprio della società emittente estera come un limite di esenzione piuttosto che un importo esente da imposta. L'ASB e l'UBCS chiedono quindi che la nozione di importo esente da imposta sia esplicitamente contenuta nella nuova regolamentazione.

3. Finanziamento al di fuori del mercato dei capitali

Dal punto di vista del settore finanziario avrebbe senso non limitare i trasferimenti di fondi in Svizzera ai fondi coperti dal capitale proprio. Bisognerebbe prendere in considerazione anche elementi del capitale di terzi che non che non rappresentano un finanziamento tramite mercato dei capitali (finanziamento che, se i fondi sono raccolti in Svizzera, implicherebbe il pagamento dell'imposta preventiva nel nostro Paese). Nella misura in cui la società estera del gruppo non si limita a mettere in circolazione una o più obbligazioni sul mercato dei capitali ma dispone anche di capitale di terzi che non proviene dalla raccolta collettiva di capitale, questi fondi possono anche essere trasferiti in Svizzera.

L'ASB e l'UBCS chiedono il seguente adeguamento dell'articolo 14a capoverso 3 OIPrev (le aggiunte sono sottolineate):

³ La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile nella misura in cui una società svizzera di un gruppo garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo e i fondi trasferiti dalla società estera alla società svizzera del gruppo superano l'ammontare del capitale proprio nonché del capitale di terzi della società estera del gruppo che non è stato raccolto tramite obbligazioni. Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti alla società svizzera sono impiegati per il finanziamento di società estere del gruppo.

In linea di massima *EXPERTsuisse* ritiene che le modifiche dell'ordinanza sull'imposta preventiva proposte vanno nella giusta direzione. Tuttavia, la modifica in questione si basa su un approccio contabile puramente formale e non tiene conto di un eventuale reimpiego dei fondi nel gruppo, misconoscendo così la realtà dei grandi gruppi svizzeri. I gruppi svizzeri dovrebbero piuttosto poter comprovare che i fondi sono effettivamente utilizzati all'estero, anche se in un primo tempo confluiscono in Svizzera per poi essere reinvestiti. Se una tale prova, facoltativa, non è fornita, ci si può basare sul capitale proprio, conformemente alla

presente proposta. *EXPERTsuisse* ritiene che la proposta vada nella giusta direzione ma si potrebbe concedere ai gruppi svizzeri una flessibilità ben maggiore. Ciò sarebbe fattibile e sostenibile dal punto di vista fiscale. Il momento sarebbe inoltre opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. Indipendentemente dalla soluzione adottata, *EXPERTsuisse* pensa che sarebbe auspicabile chiarire il fatto che il trasferimento in Svizzera di fondi provenienti da un'emissione estera garantita da una società svizzera del gruppo di un importo pari al capitale proprio della società emittente estera (o pari ad un importo superiore se la prova è fornita come menzionato sopra) non produce l'effetto di riquilibrare l'emissione estera quale obbligazione svizzera. Ciò risulta soltanto indirettamente dal rapporto esplicativo, nell'esempio a pagina 7.

L'ASA è favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 14a capoverso 3 OIPrev. La misura proposta rappresenta per i gruppi svizzeri indubbiamente un miglioramento delle condizioni quadro fiscali del finanziamento interno al gruppo, in quanto comporta tra l'altro che la regola dei 100 creditori per gli averi di clienti e dei 10 e 20 creditori per i titoli del mercato monetario e i crediti contabili non si applicherà più al finanziamento interno al gruppo. L'ASA deplora tuttavia il fatto che non siano autorizzati i versamenti di fondi effettuati da una società emittente estera ad una società svizzera del gruppo per importi superiori al suo capitale proprio. Secondo il suo parere, si restringe in maniera eccessiva l'ambito di applicazione, in modo da pregiudicare l'effetto desiderato (rafforzare le attività di finanziamento di gruppi in Svizzera). Contrariamente a quanto esposto nel rapporto esplicativo, la limitazione imposta vanificherà per molti gruppi svizzeri la possibilità di procedere al finanziamento interno e alla gestione centralizzata della tesoreria in Svizzera e di rinunciare alle relative strutture all'estero. La penalizzazione dei gruppi svizzeri rispetto ai gruppi esteri non verrà eliminata e non saranno introdotte condizioni concorrenziali eque. Per le imprese di assicurazione la modifica dell'articolo 14a capoverso 3 OIPrev avrà effetti minimi nella prassi in quanto il fabbisogno di finanziamento delle società estere dei gruppi rappresenta una parte sempre più esigua. I fondi sono generalmente necessari in Svizzera, ad esempio per l'acquisizione o la capitalizzazione di società del gruppo. Inoltre, in linea di massima, i finanziamenti devono essere contabilizzati presso la società svizzera affinché possano essere presi in considerazione dalla FINMA in qualità di fondi prudenziali, ragione per cui devono essere acquisiti tramite società estere a statuto speciale per poi essere trasferiti in Svizzera. Di conseguenza, la creazione di valore aggiunto ha luogo all'estero e il mantenimento delle strutture estere comporta dei costi. L'ASA deplora il fatto che il Consiglio federale non abbia avuto il coraggio di mettere correttamente in luce – perlomeno nel quadro di questa tappa intermedia in vista della riforma dell'imposta preventiva – l'argomento secondo il quale la funzione di garanzia sarebbe svuotata del suo significato. La limitazione al capitale proprio è stata motivata sottolineando che il capitale proprio della società estera che emette un'obbligazione è stato conferito tramite prestazioni dei titolari di partecipazioni nel quadro di una liberazione di capitale e non può quindi provenire dall'acquisizione di capitale di terzi; il trasferimento di fondi fino a concorrenza del capitale proprio non pregiudicherebbe i fini dell'imposta preventiva, che continua pertanto a esercitare la propria funzione di garanzia. L'ASA ritiene che questo approccio sia superato, non riflette la realtà dei gruppi e inoltre danneggia l'attrattiva della piazza svizzera. Sottolinea il fatto che il progetto deve ridurre gli svantaggi legati al finanziamento interno di grandi gruppi svizzeri e rafforzare l'attrattiva della piazza elvetica per i gruppi con sede nel nostro Paese. Rileva che nella prassi le obbligazioni sono detenute principalmente da investitori istituzionali. La funzione di garanzia dell'imposta preventiva nei loro confronti è obsoleta. Poiché non si può partire dal presupposto che i grandi gruppi svizzeri sottraggano l'imposta mediante trasazioni interne e poiché nelle relazioni internazionali si applicano in ogni caso lo scambio automatico di informazioni e l'Accordo FATCA, l'argomento della funzione di garanzia dell'imposta preventiva viene a cadere e si rivela trascurabile nei confronti degli altri investitori svizzeri. Alla luce di questi fatti, si dovrebbe potere rinunciare a limitare in modo generale i trasferimenti di fondi e si potrebbe estendere il progetto, che è stato messo a punto supponendo la sottrazione di imposta (assoggettare all'imposta preventiva tutti i pagamenti di interessi versati sull'importo totale dell'obbligazione emessa, nella misura in cui un importo superiore al capitale proprio della società estera del gruppo

viene trasferito alla società svizzera e se l'obbligazione viene garantita da una società estera dello stesso gruppo).

Anziché limitare i trasferimenti di fondi a concorrenza del capitale proprio della società estera del gruppo, si dovrebbe perlomeno autorizzare i gruppi svizzeri ad utilizzare all'estero senza soggiacere all'imposta preventiva i capitali raccolti all'estero. Un trasferimento temporaneo dei fondi ad una società svizzera del gruppo, ad esempio perché possano essere presi in considerazione in qualità di fondi propri prudenziali, non è dannoso. L'articolo 14a capoverso 3 OIPrev dovrebbe essere completato nel modo seguente:

«... Tale deroga vale anche nella misura in cui i fondi trasferiti sono impiegati per il finanziamento di società e stabilimenti d'impresa esteri del gruppo.»

L'ASA deplora inoltre il fatto che la restrizione sia qualificata quale limite di esenzione e non come importo esente da imposta. Nel caso del limite di esenzione, l'intero importo è soggetto all'imposta se questo supera il limite fissato. Nel caso dell'importo esente da imposta, soltanto l'importo eccedente è assoggettato all'imposta. Se una società estera del gruppo procede a diverse emissioni, il limite di esenzione non può valere singolarmente per ogni emissione, ma si applica complessivamente a tutte le emissioni di tale società.

Reiezione

Organizzazioni

Fiduciari Suisse osserva che già al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 14a OIPrev e nel corso della relativa procedura di consultazione da più parti si era fatto notare che le misure andavano sì nella buona direzione ma non erano sufficienti. La modifica dell'articolo 14a OIPrev proposta oggi dal Consiglio federale mostra che quei pareri critici avevano ragione. Secondo *Fiduciari Suisse* ci si ritrova oggi nella stessa situazione: la modifica va nella giusta direzione ma non è abbastanza ampia. La domanda che ci si pone giustamente secondo *Fiduciari Suisse* è quella di sapere perché un gruppo dovrebbe rilocalizzare in Svizzera le funzioni di finanziamento oppure consolidare in Svizzera delle funzioni già esistenti, se il versamento di fondi di una società emittente estera ad una società svizzera del gruppo è possibile al massimo fino a concorrenza del capitale proprio della società emittente estera senza che ciò metta in discussione l'applicazione dell'articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Gli altri Paesi non conoscono simili restrizioni. Inoltre, le piazze concorrenti non prelevano nessuna imposta alla fonte e se lo fanno trattengono un'imposta nettamente inferiore al 35 % dell'imposta svizzera. Se la Svizzera intende compiere progressi decisivi nell'ambito del finanziamento di gruppi, bisogna adottare misure più ampie:

- le attività di finanziamento di gruppi devono poter essere escluse dall'imposta preventiva e dalle tasse di bollo;
 - in diversi settori la prassi in materia di «cash pooling» deve essere meno restrittiva.
- Senza un adattamento in tal senso, sussiste il fondato timore che l'efficacia dell'avamprogetto sia marginale. Altri Paesi propongono soluzioni molto più interessanti. *Fiduciari Suisse* sottolinea infine che l'attuazione dell'avamprogetto comporta notevoli oneri supplementari sia per l'amministrazione che per le imprese.

Allegato

Elenco dei destinatari della consultazione

Allegato

Liste der Adressaten und der nicht angeschriebenen Teilnehmer Liste des destinataires et participants non inscrits Elenco dei destinatari e altri partecipanti

1. Kantone / Cantons / Cantoni		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Abbrev.	Pareri pervenuti
Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Bern	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Standeskanzlei des Kantons Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Regierungskanzlei des Kantons Glarus	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Zug	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR	--
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	GR	--
Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Konferenz der Kantonsregierungen Conférence des gouvernements cantonaux Conferenza dei Governi cantonali	KdK CdC CdC	--

2. Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Ab- brev.	Pareri pervenuti
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	BDP PBD PBD	<input checked="" type="checkbox"/>
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	CVP PDC PPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow	csp-ow	-
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO	-

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	EVP PEV PEV	-
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	FDP PLR PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Grüne Les Verts I Verdi	--
Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl	glp pvl	--
Lega dei Ticinesi (Lega)	Lega	--
Mouvement Citoyens Romand (MCR)	MCR	--
Partei der Arbeit Parti suisse du travail	PDA PST	--
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	SVP UDC UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	SPS PSS PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Abbrev.	Pareri pervenuti
Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	SGV ACS ACS	--
Schweizerischer Städteverband Union des villes suisse Unione delle città svizzere	SSV	--
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	--

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Ab-brev.	Pareri pervenuti
economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	sgv usam usam	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori		--
Schweiz. Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini	SBV USP USC	--
Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione svizzera dei banchieri Swiss Bankers Association	SBVg ASB ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	kfmv	--
Travail.Suisse		--

5. Finanzbehörden und Steuer-Organisationen / Autorités financières et organisations fiscales / Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Ab-brev.	Pareri pervenuti
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza dei direttori cantonali delle finanze	FDK CDF CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza fiscale Svizzera	SSK CSI CFS	--
Städtische Steuerkonferenz Schweiz Conférences des villes suisses sur les impôts		--
Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs des finances des villes	KSFD CDFV	--
Schweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten Association suisse des experts fiscaux diplômés Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	SVDS ASEFiD	--
Schweizerische Vereinigung für Steuerrecht	IFA	--

Association suisse de droit fiscal	IFA	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	

6. Übrige Organisationen und Interessenten / Autres organisations et personnes intéressées / Altre organizzazioni e persone interessate		
Adressaten / Destinataires / Destinatari	Abk. / Abrév. / Ab-brev.	Pareri pervenuti
Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz Fédération des groupes industriels et de services en Suisse	SwissHoldings	<input checked="" type="checkbox"/>
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza finanziaria	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Treuhänder-Verband Union Suisse des Fiduciaires Unione Svizzera dei Fiduciari	Treuhand Suisse Fiduciaire Suisse Fiduciari Suisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Verband für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswesen Chambre des Experts en Finance et en Controlling Associazione dei Contabili-Controller diplomati federali	veb.ch SWISCO ACF	--
Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers Association des banquiers privés suisses	VSPB ABPS	--
Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken Association de Banques Suisses de Gestion Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	VAV ABG	--
Verband der Auslandbanken in der Schweiz Association des Banques Etrangères en Suisse Associazione delle Banche Estere in Svizzera		--
Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des Banques Cantonales Suisses Unione delle Banche Cantionali Svizzere	VSKB UBCS UBCS	<input checked="" type="checkbox"/>
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter Association Suisse des Gérants de fortune Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni	VSV ASG ASG	--
Schweizerischer Anlagefondsverband SWISS Funds & Asset Management Association	SFAMA	--
Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants - Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Independenti	GSCGI	--
Schweizer Verband unabhängiger Effekthändler		--
PatronFonds		--
Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität Communauté de travail pour la sécurité du droit et la stabilité	Alliancefinance	--

7. Weitere / Autres / Altri		
Nicht angeschriebene Teilnehmer / Participants non inscrits / Partecipanti non direttamente interpellati	Abk. / Abrév. / Abbrev.	Pareri pervenuti
Chambre vaudoise des arts et métiers	CVAM	<input checked="" type="checkbox"/>
Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances	VSS ASS	<input checked="" type="checkbox"/>
Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland	VSUD	<input checked="" type="checkbox"/>